



COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

37035 - P.zza A. Moro 5 - Tel. N. 045 6550444 Fax. N. 045 6550533

Cod. Fiscale 00540670239 e-mail: segreteria@comune.sangiovaniiarione.vr.it

<p>REGOLAMENTO SUI CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) E DISCIPLINA AGEVOLAZIONI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI COMUNALI, CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI</p>

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 23 del 19.06.2003, esecutiva.

Regolamento ripubblicato all'albo pretorio dopo l'esecutività della delibera di approvazione dal 24 luglio 2003 all'8 agosto 2003.

Modificato con delibera di consiglio comunale n. 21 del 23.06.2005, esecutiva.

Modificato con delibera di consiglio comunale n. 33 del 24.09.2008, esecutiva.

**Il Sindaco
Geom. Domenico Dal Cero**

**Il Segretario Comunale
Dott. Felice Stefani**

TITOLO I
OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune e per l'accesso alle prestazioni sociali erogate dal comune di San Giovanni Ilarione.
2. Si fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, integrato dai Decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.
3. Le norme del presente regolamento, per l'accesso a prestazioni agevolate, si uniformano per l'accertamento della condizione economica dei richiedenti ai principi di universalità e selettività indicati dalla legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali, 8 novembre 2000 n. 328 ed in particolare si adeguano alle previsioni di cui agli articoli 18 comma 3 lett. g) e 25.
4. Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini dell'accesso ai servizi elencati nel regolamento non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.
2. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla Legge allo stesso Ente Locale, per le quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
3. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento viene attribuita soltanto a favore di persone residenti nel Comune di San Giovanni Ilarione.
4. I benefici previsti nel regolamento vengono concessi nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio finanziario del Comune.

TITOLO II
CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

CAPO I
DEFINIZIONI

ART. 3

Criteria per la determinazione del nucleo familiare di riferimento. Nuclei familiari estratti.

1. Nella valutazione della situazione economica, dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate, viene considerato il nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- A) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- B) Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni: "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune";
- C) I soggetti a carico IRPEF dei componenti il nucleo familiare, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- D) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- E) Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini Irpef di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. I criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- 1) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
- 2) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art 708 c.p.c.;
- 3) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- 4) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 5) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

3. Si rinvia alle norme del D.P.C.M. 7.05.1999 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4.04.2001 n. 242 e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme per l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo familiare relativamente a:

- Soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
- Coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza;
- Minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi;
- Soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

4. In applicazione dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 31.03.1998 n. 109 modificato dal Decreto Legislativo 3 05.2000 n. 130, si stabiliscono i seguenti criteri di selezione riguardo l'assunzione come unità di riferimento e conseguente composizione del nucleo familiare mediante estrazione nell'ambito dei soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ai fini della valutazione dell'I.S.E.E.:

- Per i servizi inerenti gli esoneri e le riduzioni dei corrispettivi dei servizi comunali relativi all'assistenza scolastica, trasporto e mensa, ai centri estivi, al servizio di trasporto sociale, al servizio pasti caldi, e al servizio telesoccorso, viene considerato il nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4, come espresso dal DPR 223/89: "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune" e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

- In caso di separazione di fatto o di solo riconoscimento di paternità senza convivenza, nel nucleo anagrafico di riferimento verranno compresi entrambi i genitori, pertanto la situazione economica sarà determinata conseguentemente.
 - Per tutti gli altri benefici e agevolazioni, di cui al presente regolamento, nonché per ogni tipo di contributo economico, vengono considerati il nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4, come espresso dal D.P.R. 223/1989, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e il nucleo familiare dei soggetti tenuti al mantenimento ex articoli 433 e 437 del codice civile.
 - Pertanto le richieste di contribuzione comunale ad integrazione della retta per i servizi semiresidenziali e residenziali agli anziani e ai disabili, di contributi economici, di esenzioni e di riduzioni della tariffa del servizio di assistenza domiciliare, nonché della tariffa di altri servizi erogati dal Comune, di assistenza alloggiativa, e di contributo economico per minori verranno valutate calcolando anche l'ISEE da applicare ai nuclei familiari dei soggetti tenuti al mantenimento di cui agli articoli 433 e 437 del codice civile.
5. Non vengono considerati tenuti al mantenimento i familiari con ISEE inferiore a quanto stabilito con apposita deliberazione di Giunta comunale.

ART. 4

Determinazione del valore dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E.

1. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli seguenti.
2. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) viene ottenuta rapportando il valore dell'I.S.E., come determinato ai sensi del comma 1, con i parametri della scala di equivalenza definita dai citati decreti come sotto riportata:

1 componente	1,00
2 componenti	1,57
3 componenti	2,04
4 componenti	2,46
5 componenti	2,85
3. I parametri sopra indicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:
 - Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
 - Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
 - Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5.02.1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66% o equivalente;
 - Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica. Spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti avere svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.

ART. 5

Definizione del reddito

1. Il reddito del nucleo è dato dalla somma dei seguenti fattori:
 - a) reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;

- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) i proventi da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile a fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro;
2. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla predetta somma si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, per un ammontare massimo di Euro 5.164,57. Il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'importo del canone di locazione.
3. Qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Servizio competente a ricevere la dichiarazione, può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.
4. Nel calcolo del reddito si tiene, inoltre, conto di ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo percepita.
5. In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL e l'indennità di accompagnamento per invalidi non vengono conteggiate all'atto della determinazione del reddito.
6. I beneficiari di indennità di accompagnamento dovranno, però, dimostrare di utilizzare effettivamente le somme percepite per le finalità previste dalla legge.
7. Nel caso in cui manchi la dimostrazione del suo utilizzo per i fini di cui al precedente comma, l'indennità di accompagnamento dovrà essere considerata nel reddito.

ART. 6

Definizione del patrimonio

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla combinazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare.
2. Il Patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI .Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.
3. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae, fino a concorrenza, l'eventuale debito residuo al 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69.
4. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione relativa al calcolo del reddito a fini I.S.E.E..
5. Il Patrimonio mobiliare è costituito dall'ammontare dei depositi bancari, postali ed equivalenti, titoli di Stato, valore di quote di partecipazione azionarie, patrimonio affidato a società d'investimento o di risparmio, e tutte le altre componenti indicate dall'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 7.05.1999 n.221 come modificato dal D.P.C.M. 4.04.2001 n. 242 e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione.
6. Il valore del patrimonio mobiliare posseduto da ogni singolo soggetto per il quale il dichiarante ha presentato i fogli allegati al modello di dichiarazione sostitutiva unica va arrotondato per difetto al a 500 Euro o suoi multipli. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a Euro 15.493,71.
- 7 Il valore complessivo del patrimonio mobiliare e immobiliare, considerato nella misura del 20%, viene sommato al valore dei redditi, come sopra determinati.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

ART. 7

Modalità di presentazione della domanda

1. Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata comunale presenta domanda agli uffici comunali competenti, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18.05.2001 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
2. La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contengono l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.
3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative.
4. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune.
5. Nella domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione da parte del Comune, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche presso istituti di credito o altri intermediari finanziari. A tal fine nella dichiarazione sostitutiva unica il dichiarante stesso specifica il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

ART. 8

Assistenza alla compilazione

1. Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande.
2. Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E., nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione medesima.

ART. 9

Attestazione I.S.E.E.

1. Effettuata l'istruttoria delle domande presentate, il Comune rilascia un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva unica e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'I.S.E.E..
2. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione e presentata al Comune.
3. La dichiarazione sostitutiva unica, munita dell'attestazione, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.
4. Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica è lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

ART. 10

Controlli

1. Per le dichiarazioni I.S.E.E. vengono adottate le modalità di controllo previste nel provvedimento in materia adottato dalla Giunta Comunale.

2. L'Amministrazione Comunale può attivare Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con l'I.N.P.S. e il Ministero delle Entrate per l'effettuazione dei controlli.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, il Comune, tramite i servizi competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.
4. Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo il Responsabile del servizio competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
5. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente responsabile del servizio comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
6. La riscontrata incompletezza o non veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva, ovvero la mancata esibizione della relativa documentazione in seguito a richiesta dell'Ente tramite raccomandata a.r., comporta la revoca dei benefici concessi, con il conseguente eventuale recupero delle somme dovute comprensive di interessi al tasso legale.

CAPO III SOGGETTI E COMPETENZE

ART. 11

Modalità applicativa

1. Le soglie I.S.E.E., sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie, le esenzioni, i contributi economici, le percentuali di compartecipazione del Comune alla spesa, nonché la loro misura e l'accesso agevolato alle prestazioni sociali di competenza dell'Ente, sono determinate con gli appositi atti di Giunta comunale di approvazione delle tariffe dei servizi.
2. Per ogni singolo servizio o prestazione verranno quindi stabiliti, dalla Giunta, i livelli della situazione economica equivalente, al di sotto della quale sono concesse le agevolazioni, e le graduazioni dell'intensità dell'intervento del Comune.
3. L'applicazione delle norme sull'I.S.E.E. ai singoli servizi comunali è finalizzata a determinare, salvo i necessari arrotondamenti, anche rette personalizzate nei servizi a domanda individuale.
4. Le agevolazioni oggetto del presente regolamento vengono concesse con deliberazione della giunta comunale, previa relazione del responsabile del servizio.

TITOLO III AGEVOLAZIONI SERVIZI SOCIALI, A DOMANDA INDIVIDUALE, CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 12

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina, nell'ambito dei principi dettati dall'articolo 38 della Costituzione, dal D.P.R. 616/77, dal D.Lgs. n. 112/98 e dalla Legge n.328/2000, l'assistenza economica ai cittadini che ne manifestano il bisogno, con la finalità di offrire un sostegno utile al superamento dello stato di disagio.

ART. 13

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale in situazione di disagio economico

ART. 14

Forme di intervento

1. Gli interventi di assistenza economica si articolano in:
 - a) assistenza economica finalizzata;
 - b) assistenza economica straordinaria;
 - c) assistenza economica continuativa;
 - d) assistenza alloggiativa;
 - e) contributo economico per minori, disabili e anziani ospiti di servizi residenziali e non;
 - f) esoneri e riduzioni corrispettivi servizi comunali;
 - g) servizio di trasporto sociale;
 - h) servizio assistenza domiciliare;
 - i) servizio pasti caldi;
 - j) servizio telesoccorso;
 - k) servizio inserimento minori presso comunità, strutture, centri diurni

ART. 15

Accesso agli interventi

1. La domanda, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, per l'accesso ai servizi, va presentata al Servizio Sociale, il quale fornisce, negli orari di apertura al pubblico, ogni informazione sugli interventi di assistenza economica, provvedendo a consegnare ai cittadini i moduli di richiesta e l'elenco della documentazione necessaria.
2. L'assistente sociale recepisce la documentazione, effettua il colloquio con il cittadino e, se necessario, la visita domiciliare, elabora la proposta motivata di assistenza economica, ovvero di diniego, con l'indicazione del tipo di contributo, della decorrenza e della durata.
3. La proposta, corredata della domanda e della relativa documentazione, viene quindi trasmessa al responsabile del servizio, che avvierà le procedure per la formalizzazione dell'intervento, previa deliberazione di approvazione della Giunta comunale, che approva il beneficio.
4. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, si fissa in quaranta giorni il termine del tempo entro il quale si conclude il procedimento avviato con la presentazione della domanda di assistenza economica regolarmente compilata e corredata della necessaria documentazione.

ART. 16

Criteri di determinazione del contributo

1. Al fine di disciplinare l'accesso ai contributi e ai benefici di cui al presente capo, vengono fissati annualmente, come stabilito all'art.11 del presente regolamento, con delibera di Giunta comunale, e con i criteri stabiliti nel titolo I, i valori dell'ISEE che danno diritto a ricevere gli interventi del Comune di cui all'art. 14 del regolamento, nonché la graduazione degli interventi stessi e la compartecipazione al costo dei servizi da parte del nucleo familiare dell'utente.
2. La Giunta comunale definisce i valori ISEE, di cui al comma precedente, anche per i benefici non espressamente indicati nel regolamento, ma che comportano un onere a carico del Comune.

CAPO II

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI COMUNALI

ART. 17

Assistenza Economica Finalizzata

1. L'assistenza economica finalizzata consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari, con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale.
2. Tali prescrizioni possono concretizzarsi anche nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale, sempre che la situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito nei precedenti articoli, sia inferiore all'ISEE deliberato dalla Giunta:
 - servizio di custodia, vigilanza e manutenzione apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteca, campi sportivi, etc.);
 - servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
 - servizio di aiuto a disabili ed anziani;
 - servizio di homemaker (piccoli lavori di manutenzione domestica, etc.).
3. Detti incarichi, che il Comune affiderà a soggetti pensionati, inoccupati o disoccupati non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore del comune, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.
4. Ad ogni assistito impegnato sarà erogato il contributo mensile stabilito con delibera di Giunta comunale di cui all'art. 16 del presente regolamento per un periodo di mesi nove rinnovabile.
5. Il progetto individuale dovrà contenere le modalità di impegno dell'interessato e quelle relative al pagamento del contributo.

ART. 18

Assistenza Economica Straordinaria

1. L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una tantum" rivolto a nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali ad esempio spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, per calamità naturali, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o il venire meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, etc.
2. La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata secondo quanto previsto all'articolo 16.
3. In considerazione della necessità di concedere un contributo per situazioni straordinarie, la Giunta comunale, per ragioni motivate, può deliberare la concessione del contributo prescindendo dalla verifica dell'ISEE di cui all'art. 16 del presente regolamento. La deliberazione della Giunta dovrà essere preceduta da apposita istruttoria dell'assistente sociale.
4. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo "una tantum".

ART. 19

Assistenza Economica Continuativa

1. L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari e che, vista la loro situazione socio-sanitaria, non possono essere oggettivamente inseriti attivamente in altre forme di

intervento, come l'assistenza economica finalizzata. Rientrano in questa categoria gli invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 60%.

2. L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto dall'Assistente sociale del Comune e/o dei Servizi Territoriali che hanno in carico l'utente, e deve contenere:

- definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi;
- durata dell'intervento: inizio e fine della prestazione;
- proposta ammontare della somma mensile da erogare;
- verifica dell'evoluzione socio-economica del progetto

5. L'eventuale contributo verrà erogato a partire dalla data di presentazione della richiesta, avrà la durata prevista nel progetto individuale, comunque non superiore a mesi sei, periodo rinnovabile, e potrà essere interrotta in qualunque momento qualora venisse accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

4. Comunque l'intervento è subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati, in attesa di una possibile variazione di bilancio che permetta di affrontare le nuove esigenze, si opererà per tutti, equamente, una riduzione in percentuale, temporanea, del contributo.

5. L'intervento può essere concesso anche sotto forma di pasti, acquisti di derrate alimentari, fornitura di alimenti per bambini e di medicinali.

ART. 20

Assistenza economica finalizzata per la locazione di un alloggio

1. L'assistenza economica, finalizzata al pagamento di un canone di locazione per l'alloggio in cui si vive, viene concessa a quei nuclei familiari, che trovandosi in difficili condizioni economiche, non usufruiscono di altro contributo per il pagamento della locazione della propria abitazione.

2. L'assistenza, di cui al presente articolo, comprende:

- a) un contributo straordinario che può essere concesso per la stipula di un contratto di locazione, nel rispetto delle regole poste dall'assistenza economica straordinaria di cui all'articolo 18;
- b) un contributo continuativo per un massimo di nove mesi nell'anno, periodo rinnovabile.

ART. 21

Contributo economico per minori, anziani e collocati in strutture residenziali.

1. Qualora non fosse possibile attivare nessuno degli interventi di cui agli articoli precedenti e pertanto non si riesca a mantenere il minore, l'anziano o il disabile nel proprio ambiente o in altro idoneo nucleo familiare, si farà ricorso al suo collocamento in strutture residenziali.

2. Le rette corrispondenti al ricovero sono a carico totale o parziale dei parenti tenuti agli alimenti in rapporto all'ISEE posseduto, come stabilito all'art. 16 del regolamento..

3. In caso di totale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, interverrà l'Amministrazione Comunale, che coprirà la differenza tra il reddito del ricoverato e la retta mensile.

4. Alla persona ricoverata, nel caso di persone anziane, si concede la disponibilità, del proprio reddito, di euro 100,00 mensili per le spese personali.

ART. 22

Esoneri e riduzioni dal pagamento dei servizi comunali

1. Al fine di concedere il beneficio degli esoneri, totali e parziali, agli utenti in disagiate condizioni economiche, dal pagamento dei servizi comunali, la Giunta Comunale può, con proprio provvedimento, deliberare le fasce ISEE e la relativa percentuale di esonero.

2. Sono interessati dall'esonero di cui al presente articolo i servizi a domanda individuale, i servizi scolastici e gli altri servizi a richiesta dell'utente il cui onere è a carico del Comune.

3. Con delibera di Giunta Comunale, di cui all'art.16 del presente regolamento, potranno essere deliberate le esenzioni dal pagamento dei servizi relativi all'assistenza scolastica, nonché le riduzioni delle tariffe, a favore delle famiglie con due o più figli frequentanti la scuola dell'obbligo.

ART. 23

Trasporto sociale. Destinatari.

1. Il servizio trasporto sociale è rivolto a persone disabili e agli anziani residenti nel territorio comunale, che devono recarsi, all'interno o al di fuori del territorio comunale, presso strutture sanitarie specialistiche, riabilitative o ospedali.
2. Il Comune di San Giovanni Ilarione, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, garantisce il trasporto a favore dei soggetti, indicati al comma 1, dal domicilio dell'utente alla struttura di riferimento, negli orari, nei giorni stabiliti e con gli automezzi a disposizione del Comune.

ART. 24

Accesso al servizio

1. I soggetti che intendono usufruire del servizio di cui al precedente art.23, devono inoltrare domanda almeno sei giorni prima del giorno stabilito per il trasporto, indicando la destinazione al servizio sociale, che fornirà ogni necessaria informazione.

ART. 25

Servizio di assistenza domiciliare

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è rivolto ad anziani, minori, portatori di handicap e, in genere, a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione.

ART.26

Contenuti

- 1. Il S.A.D. rientra nelle attività attinenti la sicurezza sociale dei cittadini il cui esercizio è attribuito al Comune dalla vigente normativa statale e regionale.
2. Il Comune di San Giovanni Ilarione, promuovendo l'applicazione del principio di sussidiarietà e riconoscendo il valore del terzo settore, ricercherà con esso forme di collaborazione al fine di sviluppare la solidarietà sociale.

ART.27

Finalità del servizio

1. Le finalità del S.A.D. sono così individuate:
 - a) consentire ad ogni cittadino, quanto più ampiamente possibile, il mantenimento dell'autonomia nella propria abitazione e la permanenza nel proprio ambito familiare evitando quindi il ricorso al ricovero in istituto, qualora non sia strettamente indispensabile, attuando, con personale adeguatamente preparato, interventi domiciliari ed extra – abitativi, che favoriscano la totale o parziale riabilitazione fisica, psicologica e sociale;
 - b) consentire ad ogni cittadino di prevenire e ridurre le condizioni che conducono alla marginalità sociale e l'esclusione, aiutandoli a conservare ruoli sociali significativi;
 - c) sostenere la permanenza nel nucleo familiare di cittadini temporaneamente o permanentemente in condizioni di insufficiente autonomia, perché possano continuare a vivere al proprio domicilio;
 - d) favorire dimissioni protette dalle strutture ospedaliere e di ricovero;
 - e) favorire ai cittadini l'accesso ai servizi e la fruizione dei diritti;
 - f) favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi sociali e sanitari in grado di concorrere a garantire l'autonomia della persona;
 - g) supportare nuclei familiari multiproblematici e/o minori in difficoltà attraverso attività educative e preventive.

ART. 28

Tipologia delle prestazioni

1. Le prestazioni fondamentali del S.A.D. sono:

- a) prestazioni di servizio sociale, comprensive di interventi di valutazione globale del bisogno, di attività di consulenza personale e familiare, di sostegno psicologico, di attività di coordinamento ed organizzazione del servizio, di funzioni di collegamento con i vari servizi dell'Ente e di collaborazione con le altre forze operanti sul territorio;
- b) prestazioni di cura alla persona, comprensive anche di interventi di stimolo delle capacità della persona e non di completa sostituzione;
- c) prestazioni di aiuto domestico comprensive di interventi rivolti al governo della casa in prospettiva di stimolo delle capacità della persona e non di completa sostituzione.

2. Tra queste prestazioni rientrano in particolare:

- a) governo della casa: pulizia ed igiene degli ambienti domestici, commissioni varie, preparazione pasti, consegna pasti;
- b) cura della persona, compresi soggetti malati con qualsiasi tipo di patologia: pulizia ed igiene personale, nutrizione e/o aiuto nell'assunzione dei pasti, vestizione, aiuto per la deambulazione e/o per l'utilizzo degli ausili, mobilitazione delle persone non autosufficienti.
- c) prestazioni igienico-sanitarie semplici: assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche prescritte dai medici, azioni di prevenzione delle piaghe da decubito, segnalazione al medico o ai familiari di anomalie delle condizioni di salute della persona, fermo restando che le prestazioni di esclusivo carattere sanitario rimangono a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- d) interventi educativi per favorire la vita di relazione: accompagnamento sul territorio della persona parzialmente autosufficiente (medico, uffici vari, parenti, etc.), coinvolgimento di parenti e vicini, sostegno alla partecipazione della persona ad occasioni di socializzazione, ricreative, etc.;
- e) sostegno all'anziano e al nucleo familiare: azioni rivolte alla comprensione e all'accettazione delle difficoltà della persona, attenzione alla condizione psicologica della persona al fine di sollecitare interventi di altri soggetti (operatori, parenti, volontari, etc.) per mantenere vive forme di solidarietà.

ART. 29

Modalità di accesso

- 1. La richiesta di assistenza domiciliare deve essere inoltrata all'Ufficio Servizi Sociali. L'ufficio, nell'ambito delle specifiche competenze, ha il compito di:
 - a) informare l'utente sull'organizzazione del servizio e sulle prestazioni erogate, comprese quelle di altri enti (Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera, privato sociale, volontariato);
 - b) fornire una prima valutazione della situazione;
 - c) indirizzare il richiedente verso altri servizi più idonei a rispondere ai bisogni espressi, qualora non si presentino i requisiti minimi per l'attivazione del SAD.
- 2. L'assistente sociale vaglia la domanda del richiedente, che può essere l'interessato o altra persona in sua vece, appronta le necessarie verifiche per l'esame della situazione, attraverso specifici colloqui, visite domiciliari e la collaborazione con i competenti servizi dell'Asl e dell'Azienda Ospedaliera.

ART. 30

Elementi della valutazione

- 1. Nella valutazione per l'accesso al S.A.D. si favoriranno in particolar modo:
 - a) persone che presentano limitazioni dell'autonomia derivanti da patologie fisiche o psichiche, handicap, disabilità e /o invalidità;
 - b) persone sole senza figure parentali di riferimento o che vivono in contesti familiari non in grado di provvedere autonomamente alla cura; si fa riferimento in particolare alla presenza/assenza di una rete familiare/parentale sul territorio;
 - c) persone inserite in nuclei familiari che manifestano altre problematiche di tipo sociale.

□d) persone che, pur inserite in contesti familiari con elevate capacità reddituali, presentano una scarsa abilità ad attivare e gestire processi di auto-aiuto al loro interno, anche a fronte di interventi specifici del servizio.

2. In riferimento alle situazioni di bisogno si privilegeranno le prestazioni di assistenza e cura diretta alla persona (igiene personale, mantenimento dell'autonomia, ecc.).

3. Al termine della valutazione il servizio sociale predispone il progetto di intervento che prevede: la condivisione da parte dell'utente e/o dei suoi familiari del progetto stesso; le modalità e la frequenza del servizio; le verifiche periodiche della situazione, da effettuarsi almeno trimestralmente, al fine di determinare la prosecuzione/modificazione delle prestazioni erogate.

ART. 31

Esclusione o dimissione dal servizio / lista di attesa

1. Le caratteristiche del S.A.D. (interventi di natura socio-assistenziale mirati e limitati nel tempo) non rendono possibile la presa in carico di persone completamente non autosufficienti, per le quali sia necessario l'intervento di personale sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o un'assistenza continua non compatibile con la natura del servizio, non supportate in alcun modo da familiari o altro personale assistenziale.

2. Pertanto il Servizio Sociale si riserva la facoltà di escludere o dimettere tali utenti dalle prestazioni di assistenza domiciliare, qualora la qualità e la quantità degli interventi erogabili (anche integrati con altri servizi specialistici) risultasse inadeguata a rispondere ai bisogni dell'utente stesso.

3. Sarà compito del servizio valutare e proporre modalità alternative di assistenza più adeguate alle specifiche situazioni, (es. invio all'A.S.L. per la richiesta del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, ecc.)

4. Il Comune si riserva di erogare il servizio in base allo stanziamento nel relativo capitolo di bilancio per ciascun anno di riferimento.

5. In caso di domanda superiore alle possibilità dell'ente si forma una lista di attesa che viene predisposta in base ai seguenti criteri:

a) data di presentazione della domanda

b) gravità della situazione socio-economica.

6. Particolari situazioni di necessità ed urgenza potranno essere considerate con criterio di priorità.

ART. 32

Verifiche periodiche e controllo del servizio

1. Il Comune di San Giovanni Ilarione è titolare del servizio di assistenza domiciliare nel territorio comunale.

2. Nell'eventualità di affidamento del servizio a terzi, la ditta aggiudicataria si impegna ad espletare a domicilio dell'utente le prestazioni secondo il programma concordato con il servizio sociale comunale che definisce un progetto di intervento individuale per ogni utente.

3. Le prestazioni verranno eseguite nell'ambito del territorio comunale, negli orari concordati tra il Comune di San Giovanni Ilarione l'utente e la ditta.

4. Al Comune di San Giovanni Ilarione spettano i controlli sull'efficacia e l'efficienza del servizio.

ART. 33

Onere a carico dell'utente

1. L'onere economico del S.A.D. a carico dell'utente verrà determinato annualmente dalla Giunta Comunale con la delibera di cui all'art. 16 e, comunque, non sarà mai superiore all'effettivo costo del servizio per il Comune erogatore.

2. Lo stesso verrà determinato tenuto conto delle fasce economiche ISEE deliberate annualmente dalla Giunta comunale.

ART. 34

Destinatari degli interventi del servizio pasti caldi

1. Nell'ambito dei servizi sociali forniti, il Comune offre anche il servizio di consegna pasti a domicilio che i cittadini potranno richiedere presso l'ufficio servizi sociali.
2. Il servizio è rivolto agli anziani, minori, portatori di handicap e, in genere, a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione.

ART. 35

Contenuti

1. Il servizio dei pasti a domicilio consiste nella consegna di un pasto giornaliero a domicilio del richiedente nel periodo di funzionamento del servizio di refezione scolastica.

ART. 36

Verifiche periodiche e controllo del servizio

1. Il titolare del servizio di cui all'art. 34 è il Comune di San Giovanni Ilarione che lo gestisce attraverso la cucina del servizio di refezione scolastica.
2. Al Comune di San Giovanni Ilarione spettano i controlli sull'efficacia e l'efficienza del servizio.

ART. 37

Onere a carico dell'utente

1. L'onere economico del servizio pasti a domicilio a carico dell'utente verrà determinato annualmente dalla Giunta Comunale con la delibera di cui all'art. 16 e, comunque, non sarà mai superiore all'effettivo costo del servizio per il Comune erogatore.
2. Lo stesso verrà determinato tenuto conto delle fasce economiche ISEE deliberate annualmente dalla Giunta comunale

ART. 38

Telesoccorso. Contenuti e destinatari

1. Il servizio di telesoccorso è destinato alle persone che vivono sole, in particolare alle persone anziane, disabili, a rischio di salute.. Le prestazioni consistono nella fornitura di apparecchiature da installare presso il domicilio dell'utente.

ART. 39

Verifiche periodiche e controllo del servizio

1. Titolare del servizio telesoccorso è il Comune di San Giovanni Ilarione che lo gestisce attraverso convenzione con terzi.
2. Al Comune di San Giovanni Ilarione spettano i controlli sull'efficacia e l'efficienza del servizio.

ART. 40

Onere a carico dell'utente

1. L'onere economico del servizio di telesoccorso a carico dell'utente verrà determinato annualmente dalla Giunta Comunale con la delibera di cui all'art. 16 e, comunque, non sarà mai superiore all'effettivo costo del servizio per il Comune erogatore.
2. Lo stesso verrà determinato tenuto conto delle fasce economiche ISEE deliberate annualmente dalla Giunta comunale

ART. 41

Servizio d'inserimento di minori presso comunità, strutture, centri diurni.

1. La concessione di un contributo è vincolata alla valutazione da parte dei Servizi Sociali relativamente alla progettazione di interventi di natura territoriale anche in riferimento ai provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria.

2. Relativamente ad interventi di natura residenziale l'onere economico è a carico degli obbligati per legge ai sensi dell'art. 433 del codice civile.
3. In caso di impossibilità economica da parte degli obbligati di cui all'art. 433 del codice civile, l'intervento del Comune è graduato con deliberazione della Giunta comunale prevista all'art. 16 del presente regolamento.

ART. 42

Modalità di accesso

1. La richiesta di assistenza economica, di cui all'art. 41, può essere inoltrata presso l'ufficio Servizi Sociali, i cui operatori, nell'ambito delle specifiche competenze professionali, hanno il compito di:
- a) informare l'utente sul tipo di prestazioni economiche erogate;
 - b) fornire una prima valutazione della situazione;
 - c) indirizzare il richiedente verso altri servizi più idonei a rispondere ai bisogni espressi, qualora non si presentino i requisiti minimi per l'erogazione del servizio;
 - d) formulare un progetto nel quale l'intervento economico possa inserirsi;
 - e) segnalare, attraverso una relazione motivata, le eventuali modifiche o la cessazione dell'intervento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43

Rinvio alle norme legislative e di regolamento

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si rinvia alle norme legislative e di regolamento vigenti.

ART. 44

Abrogazioni

2. Il presente regolamento abroga il regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 44 del 1° settembre 2000 ed ogni altra disposizione comunale in contrasto con la presente normativa.

ART. 45

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, entra in vigore successivamente la ripubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni.

INDICE

TITOLO I OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME GENERALI

Oggetto del regolamento.....	art. ... 1
Ambito di applicazione	art. .. 2

TITOLO II CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

CAPO I DEFINIZIONI

Criteri per la determinazione del nucleo di riferimento. Nuclei familiari estratti.....	art. ... 3
Determinazione del valore dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E.	art. .. 4
Definizione del reddito.....	art. ... 5
Definizione del patrimonio	art. ... 6

CAPO II DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

Modalità di presentazione della domanda.....	art. ... 7
Assistenza alla compilazione	art. ... 8
Attestazione I.S.E.E.	art. ... 9
Controlli	art. . 10

CAPO III SOGGETTI E COMPETENZE

Modalità applicativa.....	art. . 11
---------------------------	-----------

TITOLO III AGEVOLAZIONI SERVIZI SOCIALI, A DOMANDA INDIVIDUALE, CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto.....	art. . 12
Destinatari degli interventi.....	art. . 13
Forme di intervento.....	art. . 14
Accesso agli interventi	art. . 15
Criteri di determinazione del contributo	art. . 16

CAPO II TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI COMUNALI

Assistenza economica finalizzata.....	art. . 17
Assistenza economica straordinaria	art. . 18

Assistenza economica continuativa	art. . 19
Assistenza economica finalizzata per la locazione di un alloggio	art. . 20
Contributo economico per minori, anziani e collocati in strutture residenziali	art. . 21
Esoneri e riduzioni dal pagamento dei servizi comunali	art. . 22
Trasporto sociale. Destinatari.	art. . 23
Accesso al servizio.....	art. . 24
Servizio di assistenza domiciliare	art. . 25
Contenuti.....	art. . 26
Finalità del servizio.....	art. . 27
Tipologia delle prestazioni.....	art. . 28
Modalità di accesso.....	art. . 29
Elementi della valutazione	art. . 30
Esclusione o dimissione dal servizio/lista di attesa	art. . 31
Verifiche periodiche e controllo del servizio	art. . 32
Onere a carico dell'utente	art. . 33
Destinatari degli interventi del servizio pasti caldi	art. . 34
Contenuti.....	art. . 35
Verifiche periodiche e controllo del servizio	art. . 36
Onere a carico dell'utente	art. . 37
Telesoccorso. Contenuti e destinatari	art. . 38
Verifiche periodiche e controllo del servizio	art. . 39
Onere a carico dell'utente	art. . 40
Servizio inserimento di minori presso comunità, strutture, centri diurni.....	art. . 41
Modalità d'accesso.....	art. . 42

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Rinvio alle norme legislative e di regolamento	art. . 43
Abrogazioni.....	art. . 44
Entrata in vigore.....	art. . 45